

(N. 667)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TEDESCHI, NENCIONI, BONINO, ARTIERI, BASADONNA,
GATTI, MANNO, PAZIENZA e PLEBE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MAGGIO 1977

Istituzione del Corpo nazionale di polizia.
Stato giuridico, diritti sindacali e disciplina

ONOREVOLI SENATORI. — L'attuale deterioramento, progressivo e rapido dell'ordine pubblico nel nostro Paese; la quotidiana tracotante sfida della criminalità comune e di quella politica, o pseudo-politica, all'autorità e alle leggi dello Stato democratico; lo stato di profonda insoddisfazione e la conseguente irrequietudine dei dipendenti della Pubblica sicurezza, sia per la presente loro situazione giuridico-professionale, sia per i criteri politico-amministrativi che troppe volte presiedono al loro impiego, rendono indifferibile l'intervento del legislatore.

Riteniamo tuttavia che proprio l'attuale situazione, la cui pericolosità è a tutti evidente, sconsigli di affrontare adesso la riforma generale della Polizia italiana: riforma che si impone, al fine di adeguare l'azione preventiva e repressiva alla natura e all'entità di fatti che turbano, e al limite sconvolgono, l'ordine civile, ma che esige ulteriori approfondimenti, l'esistenza di un quadro po-

litico-parlamentare più stabile di quello odierno e, soprattutto, condizioni di almeno relativa normalità nello stato dell'ordine pubblico. Non si riforma un esercito quando è in guerra; ed oggi noi siamo, per esplicite dichiarazioni di tutte le parti politiche, in guerra contro la criminalità comune e politica.

Ciò che invece non può essere in alcun modo differito, è la soluzione di un distinto e più circoscritto problema: quello della riorganizzazione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e della ridefinizione dello *status* giuridico-professionale di coloro che vi appartengono.

Il presente disegno di legge affronta questo specifico tema.

La « smilitarizzazione » del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza non costituisce soltanto premessa indispensabile della formazione di un organo di rappresentanza del personale, ma appare soluzione intrinseca-

mente valida e razionale perchè conforme all'indole e ai caratteri che l'istituzione non può non assumere in una moderna democrazia, anzi in qualsiasi società industriale avanzata. Lo comprova la configurazione che la Polizia assume nei Paesi europei culturalmente, socialmente e politicamente affini al nostro: dalla Francia all'Olanda, dalla Gran Bretagna alla Germania federale, nonchè negli Stati Uniti d'America e in Canada. Peraltro, nella stessa storia amministrativa dell'Italia unita la soluzione smilitarizzatrice trova conforto in un passato istituzionale.

La configurazione militare delle Guardie di pubblica sicurezza, che a trent'anni dalla fine della guerra perpetua un loro tipo di soggezione non più giustificabile e di dubbia costituzionalità, deve dunque essere abolita. Con la conseguenza primaria di eliminare l'insormontabile ostacolo frapposto fin qui allo associarsi degli appartenenti al Corpo per la tutela dei loro legittimi interessi morali, economici e di stato.

La « sindacalizzazione » della Pubblica sicurezza, infatti, consegue inevitabilmente, in una società qual è quella italiana odierna e data la prassi politico-amministrativa che vi si è radicata, alla sua smilitarizzazione. Ed è bene che sia così, stanti quei presupposti, poichè fra tutti i dipendenti civili dello Stato è questa la categoria — esposta e provata di continuo nella sua stessa incolumità fisica — più d'ogni altra legittimata, nel momento attuale, a far valere le proprie ragioni di fronte all'Amministrazione.

È peraltro indubbio che le particolari caratteristiche del corpo civile di polizia, che

è pur sempre un corpo armato dello Stato; la delicatezza delle funzioni affidategli e la loro pesante incidenza sulla sfera di libertà dei singoli cittadini — i quali, nel nostro ordinamento garantista, debbono essere tutelati da abusi e da prevaricazioni, e non soltanto *a posteriori* ossia con rimedi di carattere giurisdizionale — impongono di adottare idonei accorgimenti istituzionali, miranti ad impedire deviazioni settarie e faziosi tra-lignamenti nell'operato della Polizia.

In tale ordine di idee ci è parso indispensabile, anzitutto, dare svolgimento attuativo alla previsione contenuta nell'articolo 98 della Costituzione, col vietare agli ufficiali ed agenti di polizia l'iscrizione a partiti politici e lo svolgimento di attività di partito.

L'istituzione di un'associazione unitaria, di cui facciano parte *tutti* i funzionari della Direzione generale di pubblica sicurezza, gli appartenenti al Corpo nazionale di polizia ed essi soltanto, e che non possa collegarsi ad altre forze sindacali esterne, ci è sembrato tanto idonea allo scopo quando coerente al surricordato divieto di iscrizione ai partiti politici, dei quali troppo spesso certe forze sindacali costituiscono il braccio secolare.

Necessario coronamento della formazione di un'associazione di polizia ci è apparsa, infine, la costituzione di un organo in cui sia istituzionalmente assicurata la compresenza dei rappresentanti eletti del personale con membri designati dall'Amministrazione, in cui debbano essere esaminati i problemi normativi ed economici della categoria e che sia altresì organo consultivo dell'Amministrazione per questioni professionali e di servizio.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I**ISTITUZIONE E COMPETENZE
DEL CORPO NAZIONALE DI POLIZIA****Art. 1.**

(Istituzione del Corpo nazionale di polizia)

È istituito il Corpo nazionale di polizia. Esso è un corpo civile a ordinamento speciale. Fa parte della forza pubblica e ha in dotazione l'armamento stabilito con decreto del Ministro dell'interno. Gli appartenenti al Corpo nazionale di polizia sono in servizio permanente quali ufficiali ed agenti di polizia.

Art. 2.

(Scioglimento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo di polizia femminile)

Il regio decreto-legge 31 luglio 1943, n. 687, convertito in legge il 5 maggio 1949, n. 178, sull'appartenenza del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza alle Forze armate dello Stato, è abrogato.

Il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e il Corpo di polizia femminile sono disciolti. Il personale dei disciolti Corpi è inquadrato nel Corpo nazionale di polizia.

Sono pure inquadrati in esso il personale del ruolo degli operai permanenti delle scuole di polizia e del ruolo degli operai dei magazzini del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Le relative dotazioni organiche costituiscono la dotazione organica del Corpo nazionale di polizia.

Le attrezzature, i mezzi, gli armamenti, le dotazioni, i beni mobili ed immobili dei disciolti Corpi, sono trasferiti al Corpo nazio-

nale di polizia. Le bandiere e le relative decorazioni concesse al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono attribuite al Corpo nazionale di polizia.

Art. 3.

(Collocazione e compito del Corpo nazionale di polizia)

Il Corpo nazionale di polizia è inquadrato nel Ministero dell'interno e dipende dal Ministro dell'interno.

Esso vigila sull'osservanza della Costituzione e delle leggi costituzionali e le altre istituzioni pubbliche, assicura il rispetto dei provvedimenti legittimamente emanati dalle pubbliche autorità, garantisce la sicurezza e la incolumità pubblica, tutela il libero esercizio dei diritti dei cittadini, previene e reprime i reati, presta soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni e di calamità, espleta compiti di polizia stradale, di polizia di frontiera, di polizia ferroviaria e di polizia postale, nonchè gli altri compiti che gli sono attribuiti dalle leggi dello Stato.

Art. 4.

(Doveri e subordinazione)

Gli appartenenti al Corpo nazionale di polizia sono di polizia giudiziaria e sono gerarchicamente subordinati: a) al Ministro dell'interno; b) ai Sottosegretari di Stato per l'interno allorchè, per delega del Ministro, esercitano le attribuzioni ministeriali in materia di pubblica sicurezza; c) al Capo della polizia, al Vice Capo della polizia e a tutti i superiori del Corpo nazionale di polizia; d) ai funzionari o agenti di polizia, ancorchè pari o inferiori di qualifica o di grado, se investiti di funzioni direttive o di comando, nei limiti delle loro attribuzioni e nell'ambito dell'ufficio o reparto cui ciascuno di essi è preposto.

I predetti ufficiali ed agenti hanno doveri di subordinazione funzionale, nei casi previsti dalla legge, nei confronti: a) del Prefetto; b) dell'autorità giudiziaria.

Art. 5.

*(Obblighi di leva -
Rapporti con le Forze armate)*

Il servizio prestato nel Corpo nazionale di polizia è considerato, per ogni effetto, come servizio militare. Tuttavia, è tenuto all'adempimento degli obblighi di leva l'ufficiale o l'agente di polizia che lascia volontariamente il Corpo prima che abbia prestato almeno 18 mesi di servizio.

Tra gli appartenenti al Corpo nazionale di polizia in uniforme e gli appartenenti alle Forze armate dello Stato è stabilita la reciprocità del saluto e degli onori durante i rapporti di servizio e le manifestazioni ufficiali.

Gli accordi per l'uso delle attrezzature militari, gli impegni di assistenza e le convenzioni con Enti e con le Forze armate vigenti per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, si applicano al Corpo nazionale di polizia.

TITOLO II

DIRITTI POLITICI E SINDACALI

Art. 6.

*(Divieto di iscrizione a partiti politici
e di svolgimento di attività politica)*

A tutela della imparzialità del servizio di pubblica sicurezza ed a motivo delle attribuzioni e dei compiti affidati al Corpo nazionale di polizia, è fatto divieto agli ufficiali ed agenti del predetto Corpo di iscriversi a partiti politici nonchè di svolgere attività politica.

Il divieto di cui al comma precedente non si applica ai funzionari e agli agenti di polizia componenti del Parlamento, del Governo della Repubblica o di Consigli regionali, provinciali o comunali, o che siano candidati al Parlamento o a consigli regionali, provinciali o comunali, fermi restando i diritti e le limitazioni previsti dalle norme vigenti in materia.

Art. 7.

*(Diritti sindacali dei funzionari
e agenti di polizia)*

Gli appartenenti al Corpo nazionale di polizia ed i funzionari dipendenti dalla Direzione generale della pubblica sicurezza, esercitano i diritti sindacali nelle forme e nei limiti previsti dalla presente legge.

Essi non possono fare ricorso allo sciopero, nè aderire ad associazioni sindacali diverse dall'« Associazione di polizia ».

Art. 8.

(Federazione di polizia)

È istituita un'organizzazione denominata « Associazione di polizia », la quale assumerà la rappresentanza unitaria e la tutela sindacale dei diritti e degli interessi degli appartenenti al Corpo nazionale di polizia e dei funzionari dipendenti dalla Direzione generale della pubblica sicurezza, anche nei rapporti con l'Amministrazione.

L'Associazione ha personalità giuridica di diritto pubblico e di essa fanno parte tutti i funzionari della Direzione generale di pubblica sicurezza e gli appartenenti al Corpo nazionale di polizia. Il funzionario o l'agente di polizia può essere espulso dall'Associazione soltanto dagli organi competenti, in base alle norme statutarie e per i soli motivi in esse previsti. Contro il provvedimento di espulsione può essere presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale.

Lo statuto e i regolamenti dell'Associazione sono adottati dagli organi federali e debbono configurare un ordinamento interno a carattere democratico. Essi debbono essere comunicati al Ministero dell'interno e depositati presso la Cancelleria del Tribunale di Roma.

L'Associazione non può far parte di sindacati o di altre organizzazioni, nè comunque associarsi a confederazioni o federazioni sindacali. Le cariche collegate a poteri deliberativi o decisionali possono essere ricoperte esclusivamente da funzionari o da ap-

partenenti al Corpo nazionale di polizia in attività di servizio.

Gli appartenenti all'« Associazione di polizia » possono tenere riunioni e assemblee negli uffici e nelle caserme, compatibilmente con le esigenze del servizio e con la sola partecipazione dei soci e dei dirigenti. Salvo che nel caso previsto dal precedente comma, gli appartenenti al Corpo nazionale di polizia non possono partecipare in uniforme a manifestazioni sindacali.

Art. 9.

(Matrimonio per gli appartenenti alla Polizia di Stato)

Le norme limitative della facoltà di contrarre matrimonio in vigore per gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, sono abrogate.

Art. 10.

(Commissione centrale di polizia)

La Direzione generale di pubblica sicurezza presso il Ministero dell'interno è affiancata da una Commissione centrale di polizia, per le relazioni con i funzionari e gli appartenenti al Corpo nazionale di polizia e per gli affari sindacali. La Commissione centrale di polizia, nominata con decreto del Ministro dell'interno, dura in carica due anni ed è composta:

a) in rappresentanza dell'Amministrazione: da un Sottosegretario di Stato del Ministero dell'interno designato dal Ministro dell'interno, che la presiede; da un Sottosegretario di Stato designato dal Presidente del Consiglio dei ministri; da due rappresentanti del Ministero del tesoro, designati dal Ministro del tesoro, con qualifica non inferiore a dirigente superiore o equiparati; da due rappresentanti del Ministero dell'interno, designati dal Ministro dell'interno, con qualifica non inferiore a dirigente superiore o equiparati;

b) in rappresentanza del personale: da otto rappresentanti effettivi e da otto sup-

plenti eletti da tutti gli appartenenti al Corpo nazionale di polizia tra gli appartenenti al Corpo stesso col sistema proporzionale e secondo un apposito regolamento da emanare con decreto del Ministro dell'interno, e dai funzionari della Direzione generale di pubblica sicurezza.

Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario di polizia.

I rappresentanti dell'Amministrazione possono essere sostituiti anche nel corso del biennio.

I rappresentanti supplenti del personale, quando non intervengono in sostituzione di un componente effettivo impedito, possono partecipare, senza diritto di voto, ai lavori della Commissione.

Art. 11.

(Norme provvisorie per l'elezione della Commissione centrale di polizia)

I rappresentanti del personale nella Commissione centrale di polizia saranno eletti col sistema proporzionale con la seguente modalità:

— due effettivi e due supplenti, in rappresentanza del personale dei ruoli organici dei funzionari e degli ufficiali del Corpo nazionale di polizia di Stato, da tutti gli appartenenti ai ruoli stessi;

— due effettivi e due supplenti, in rappresentanza del personale del ruolo dei sottufficiali del Corpo nazionale di polizia, da tutti gli appartenenti al ruolo stesso;

— tre effettivi e tre supplenti, in rappresentanza dei ruoli degli appuntati delle guardie scelte e delle guardie del Corpo nazionale di polizia, da tutti gli appartenenti ai ruoli stessi;

— un effettivo e un supplente, in rappresentanza dei ruoli delle ispettrici e delle assistenti di polizia, da tutte le appartenenti ai ruoli stessi.

Art. 12.

(Competenze della Commissione centrale di polizia)

La Commissione centrale di polizia è sede delle trattative tra l'Amministrazione, i funzionari, gli appartenenti al Corpo nazionale di polizia, per le questioni inerenti lo stato giuridico, il trattamento economico e di quiescenza e l'orario di servizio.

Esprime pareri e formula proposte per la elaborazione dei provvedimenti normativi che comunque riguardino i funzionari e gli agenti di polizia.

La Commissione provvede alla emanazione di un regolamento per il suo funzionamento, approvato con decreto del Ministro dell'interno.

Gli accordi stipulati in sede di Commissione centrale di polizia, nelle materie di cui al primo comma, sono resi esecutivi con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, ferma restando la necessità della approvazione con legge delle spese incidenti sul bilancio dello Stato.

Per la conclusione degli accordi è necessario il consenso della maggioranza dei rappresentanti del personale.

Art. 13.

(Giuramento)

I cittadini che entrano a far parte del Corpo nazionale di polizia di Stato debbono prestare giuramento secondo la formula seguente:

« Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio alle esclusive dipendenze delle Autorità dello Stato nell'interesse dell'Amministrazione e per il pubblico bene ».

Il rifiuto comporta decadenza dal servizio.

Art. 14.

(Ordine gerarchico)

Gli appartenenti al Corpo nazionale di polizia devono eseguire gli ordini impartiti dal superiore gerarchico e attinenti al servizio, nonchè le prescrizioni generali o particolari impartite per l'adempimento dei servizi.

Ogni comunicazione o istanza diretta ai superiori deve essere inoltrata per via gerarchica. Tuttavia gli appartenenti al Corpo nazionale di polizia hanno diritto di consegnare al proprio superiore pieghi suggellati esclusivamente se diretti al Ministro dell'interno e riguardanti questioni personali di particolare gravità e delicatezza, attinenti al rapporto di impiego. Tali pieghi debbono essere inoltrati d'ufficio senza indugio.

Gli appartenenti al Corpo nazionale di polizia che nell'esercizio delle funzioni rilevinno difficoltà od inconvenienti derivanti dalle disposizioni impartite dal superiore per l'esecuzione dei servizi, devono riferirne per via gerarchica, formulando le proposte a loro avviso opportune per rimuovere le difficoltà o gli inconvenienti.

Art. 15.

(Limiti del dovere gerarchico)

Gli appartenenti al Corpo nazionale di polizia ai quali dal proprio superiore venga impartito un ordine, che essi ritengano palesemente illegittimo, devono farlo rilevare allo stesso superiore dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto, hanno il dovere di darvi esecuzione.

Quando sono in servizio di ordine pubblico ovvero quando esista uno stato di pericolo o di urgenza, gli appartenenti al Corpo nazionale di polizia devono eseguire l'ordine anche se esso è rinnovato verbalmente dal superiore il quale, cessato il servizio di ordine pubblico e lo stato di pericolo o di urgenza, ha obbligo di ratificarlo per iscritto.

Non è punibile chi esegue l'ordine illegittimo e dell'eventuale reato risponde sempre il superiore gerarchico che ha dato l'ordine.

L'inosservanza dell'ordine gerarchico comporta responsabilità disciplinari, salve le responsabilità penali e civili.

Art. 16.

(Alloggio in caserma e reperibilità)

Gli agenti del Corpo nazionale di polizia hanno obbligo di alloggiare in caserma durante il periodo di ferma triennale e durante la frequenza del corso per allievi sottufficiali.

Lo stesso obbligo hanno gli allievi che frequentano il primo biennio di Accademia.

Per esigenze di ordine pubblico o di pubblico soccorso, può essere fatto obbligo agli ufficiali ed agli agenti del Corpo nazionale di polizia di permanere in caserma, ovvero di mantenere la reperibilità.

Art. 17.

(Orario di servizio)

L'orario di servizio per gli appartenenti al Corpo nazionale di polizia è fissato in 42 ore settimanali ripartite secondo i turni stabiliti in base alle esigenze di servizio.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, gli appartenenti al Corpo nazionale di polizia sono tenuti a prestare servizio anche in eccedenza all'orario normale.

Gli appartenenti al Corpo nazionale di polizia hanno diritto ad un giorno di riposo settimanale.

Qualora debbano prestare servizio in un giorno festivo, hanno diritto a godere del giorno di riposo in giorno feriale stabilito dall'Amministrazione.

TITOLO III

STATO GIURIDICO, DISCIPLINA
E NORME PENALI

Art. 18.

(Disciplina - Regolamento provvisorio)

Sino a quando non verrà adottato il regolamento di disciplina del Corpo nazionale di polizia al personale proveniente dai ruoli

organici delle ispettrici e assistenti di polizia, degli ufficiali, sottufficiali, appuntati, guardie scelte e guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, continuano ad essere applicate le sanzioni disciplinari previste dalle norme in vigore per ciascuna categoria, esclusa qualsiasi restrizione personale.

Art. 19.

(Norme sulla giurisdizione)

Gli appartenenti al Corpo nazionale di polizia sono soggetti alla giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 20.

(Abbandono di posto)

Il funzionario di pubblica sicurezza o l'agente del Corpo nazionale di polizia che in servizio di guardia, di sicurezza pubblica o comunque impiegato in reparti organici abbandona il posto o il servizio o viola le disposizioni generali o particolari impartite, è punito con la reclusione fino a due anni.

La reclusione è da uno a quattro anni se il fatto è commesso:

durante un servizio di ordine pubblico o di pubblico soccorso;

nella guardia a rimesse di aeromobili o a depositi di armi, munizioni o materie infiammabili ed esplosive;

a bordo di una nave o di un aeromobile.

In ogni caso, se dal fatto è derivato grave danno, la pena è della reclusione da due a cinque anni.

Art. 21.

(Omessa esecuzione di un ordine relativo al servizio)

Il funzionario di Pubblica sicurezza o l'agente del Corpo nazionale di polizia che, impiegato in servizio in reparti organici, ri-

fiuta, omette o ritarda di obbedire ad un ordine legittimamente impartitogli dal superiore è punito con la reclusione fino a un anno.

Se il fatto è commesso da un funzionario o da un appartenente al Corpo comunque impiegato in servizio di ordine pubblico o di pubblico soccorso, la pena è della reclusione dai sei mesi a due anni.

Se il fatto è commesso da tre o più funzionari o appartenenti al Corpo in accordo tra loro, la pena è della reclusione da due a cinque anni.

Art. 22.

(Assenza dal servizio o dal reparto)

È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni:

1) il funzionario di Pubblica sicurezza o l'agente del Corpo nazionale di polizia che in servizio di ordine pubblico o di pubblico soccorso o comunque inquadrato in reparto organico si allontana e rimane assente per cinque giorni consecutivi;

2) il funzionario o l'appartenente al Corpo nazionale di polizia che, inquadrato in un reparto organico destinato ad un impiego di ordine pubblico o di sicurezza pubblica o di pubblico soccorso, ovvero appartenente all'equipaggio di una nave o di un aeromobile, si trova assente al momento della partenza del reparto, della nave o dell'aeromobile.

Art. 23.

(Aggravante per reati ordinari)

Le pene previste per i delitti contro la personalità dello Stato, contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro l'ordine pubblico e contro l'incolumità pubblica, sono aumentate di un terzo se il reato è commesso da un funzionario di Pubblica sicurezza o da un elemento del Corpo nazionale di polizia nell'esercizio delle sue funzioni o con abuso di esse, o in concorso o per accordo di tre o più

funzionari o agenti di polizia, ancorchè la legge consideri la qualità di pubblico ufficiale come elemento costitutivo o come circostanza aggravante del reato.

Le stesse disposizioni si applicano per i reati previsti e puniti dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dalla legge 20 giugno 1952, n. 645 e dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685.

Art. 24.

(Insubordinazione qualificata)

Il funzionario di Pubblica sicurezza o l'appartenente al Corpo nazionale di polizia che nel corso di un servizio usa violenza o minaccia ad un superiore è punito con le pene previste per i reati di minaccia, violenza, lesione, aumentate di un terzo.

Art. 25.

*(Violenza o minaccia o ingiuria
contro un inferiore)*

Il funzionario di Pubblica sicurezza o l'appartenente al Corpo nazionale di polizia che nel corso di un servizio usa violenza contro un inferiore è punito con la reclusione fino a un anno.

Il funzionario di Pubblica sicurezza o l'appartenente al Corpo nazionale di polizia che nel corso di un servizio minaccia un inferiore, in sua presenza, ovvero offende l'onore o il decoro di un inferiore in sua presenza, è punito con le pene previste dal Codice penale, aumentate di un terzo.

Art. 26.

(Danneggiamento)

I funzionari di Pubblica sicurezza e gli appartenenti al Corpo nazionale di polizia che in numero di tre o più commettono il delitto di cui all'articolo 635 del codice penale sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

La pena è aumentata:

- per i promotori;
- per coloro che rifiutano, omettono o ritardano a disperdersi o a rientrare nell'ordine, all'intimazione fatta da un loro superiore o dall'autorità politica o militare intervenuta per motivi di servizio;
- per violenza o minaccia alla persona.

Art. 27.

(Stato di ubriachezza)

Il funzionario di Pubblica sicurezza o l'appartenente al Corpo nazionale di polizia che in servizio è colto in stato di ubriachezza è punito con la reclusione fino ad un anno. La pena è aumentata se dal fatto derivi pericolo per il mantenimento dell'ordine pubblico, per la sicurezza o per l'incolumità pubblica o privata, ovvero per le installazioni o edifici affidati alla sua vigilanza.

Art. 28.

(Movimento non autorizzato di reparto o manifestazioni collettive con mezzi od armi della polizia)

Il comandante di un reparto organico di polizia che, contravvenendo alle norme sull'impiego, senza speciale incarico o autorizzazione ovvero senza necessità, ordina il movimento del reparto è punito con reclusione fino ad un anno, sempre che il fatto non costituisca reato più grave.

Alla stessa pena soggiacciono coloro che compiono manifestazioni collettive pubbliche con l'uso di mezzi della polizia o con il possesso delle armi; la pena è aumentata fino alla metà per coloro che hanno promosso, organizzato o diretto la manifestazione.

Art. 29.

(Furto di armi)

Il funzionario di Pubblica sicurezza o l'appartenente al Corpo nazionale di polizia che asporta armi, munizioni o esplosivi apparte-

nenti alla polizia è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire cinquecentomila a un milione. Ove le armi, le munizioni o gli esplosivi siano comunque ceduti la pena è della reclusione da tre a nove anni.

Art. 30.

*(Alterazioni di armi o munizioni -
porto di armi non in dotazione)*

L'ufficiale o l'agente del Corpo nazionale di polizia che altera in qualsiasi modo le caratteristiche delle armi proprie od improprie o del munizionamento in dotazione, al fine di aumentarne la potenzialità di offesa, o che porta in servizio armi proprie od improprie diverse da quelle in dotazione è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a due milioni.

Alle stesse pene è sottoposto il superiore gerarchico che consente la alterazione delle armi o del munizionamento in dotazione, od il porto in servizio di armi o di munizionamento non in dotazione.

Art. 31.

(Rivolta)

Sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni i funzionari di Pubblica sicurezza o gli appartenenti al Corpo nazionale di polizia che, riuniti in numero di quattro o più:

1) prendono arbitrariamente le armi e omettono o ritardano di obbedire all'ordine di deporle, intimato da un superiore;

2) commettono atti di violenza e omettono o ritardano di obbedire alla intimazione di rientrare nell'ordine fatta da un superiore.

La pena per chi ha promosso, organizzato o diretto la rivolta è della reclusione non inferiore a otto anni.

Art. 32.

(Accordo al fine di commettere il delitto di omessa esecuzione di un ordine relativo al servizio o quello di rivolta)

L'accordo di quattro o più funzionari di pubblica sicurezza appartenenti al Corpo nazionale di polizia al fine di commettere il delitto di omessa esecuzione di un ordine relativo al servizio o quello di rivolta previsto dagli articoli precedenti è punito, se i delitti non sono commessi, con le pene stabilite per i delitti stessi diminuite dalla metà a due terzi.

Non sono punibili coloro che impediscono l'esecuzione del delitto per cui l'accordo è intervenuto.

Art. 33.

(Istituzione del giudice aggregato)

In tutti i casi in cui venga sporta denuncia contro il funzionario di Pubblica sicurezza o un appartenente al Corpo nazionale di polizia, per reati commessi in servizio o per cause di servizio, il collegio giudicante, nei vari punti, dovrà essere integrato da un funzionario o da un ufficiale del Corpo, in qualità di giudice aggregato. Il funzionario o l'ufficiale verrà scelto con le modalità previste per la nomina dei giudici popolari, da appositi elenchi costituiti presso tutti i Distretti giudiziari. Non potrà far parte del collegio l'ufficiale o il funzionario del reparto o dell'ufficio di appartenenza del giudicante. Il giudice aggregato avrà diritto di voto.

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 34.

(Attribuzioni della Direzione generale di pubblica sicurezza)

La Direzione generale di pubblica sicurezza mantiene le attribuzioni e le competenze previste dalle norme vigenti. Il Direttore ge-

nerale denominato Capo della polizia, deve essere scelto tra i funzionari del ruolo direttivo della Pubblica sicurezza o tra gli ufficiali superiori del Corpo nazionale di polizia.

Art. 35.

(Attribuzioni delle qualifiche)

Le disposizioni che regolano l'attribuzione delle qualifiche e delle funzioni di autorità della pubblica sicurezza, restano confermate. Con decreto del Ministro dell'interno saranno stabilite le funzioni corrispondenti alle qualifiche o ai gradi degli appartenenti ai ruoli organici dei funzionari, degli ufficiali e delle ispettrici del Corpo nazionale di polizia.

Le funzioni e la responsabilità del superiore gerarchico per quanto riguarda la disciplina, l'impiego e l'addestramento del personale appartenente alle questure e ai dipendenti uffici sono devolute ai funzionari di polizia preposti alla direzione degli uffici stessi.

Analoghe funzioni e responsabilità competono ai funzionari di polizia preposti alla direzione dei commissariati di pubblica sicurezza presso i compartimenti delle ferrovie dello Stato, alla direzione delle zone di frontiera terrestre e degli uffici di pubblica sicurezza di frontiera marittima e aerea.

Art. 36.

(Rapporti informativi, schede valutative, gravami)

Fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento, restano in vigore le norme vigenti. Il nuovo ordinamento dovrà essere sottoposto al vaglio della Commissione centrale di polizia, entro e non oltre due mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 37.

*(Gestione amministrativa
del Corpo nazionale di polizia)*

Sino all'emanazione delle norme sui servizi di amministrazione del Corpo nazionale di polizia, continuano ad applicarsi le norme

sulla contabilità generale dello Stato e quelle di contabilità previste per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Gli stanziamenti di bilancio previsti per l'esercizio finanziario in corso per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono destinati alle corrispondenti spese del Corpo nazionale di polizia.

Art. 38.

(Trattamento economico ed assistenziale)

Il trattamento economico ed assistenziale per gli ufficiali ed agenti del Corpo nazionale di polizia continuerà provvisoriamente ad essere regolato dalle norme attualmente applicabili al personale proveniente dai ruoli organici dei funzionari di pubblica sicurezza, delle ispettrici ed assistenti di polizia, degli ufficiali, sottufficiali, appuntati, guardie scelte e guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Art. 39.

(Congedo ordinario e straordinario)

Fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento del Corpo nazionale di polizia agli ufficiali ed agenti del Corpo si applica il regolamento sulle licenze vigenti per gli ufficiali, i sottufficiali, gli appuntati, le guardie scelte e le guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Art. 40.

(Doveri, responsabilità, diritti, incompatibilità, disciplina)

Fino a quando non sarà emanato il nuovo stato giuridico degli ufficiali ed agenti del Corpo nazionale di polizia, per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme che stabiliscono i doveri, le responsabilità, i diritti, le incompatibilità e la disciplina contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 41.

*(Norme transitorie in materia
di giurisdizione)*

I procedimenti pendenti a carico del personale del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza davanti ai tribunali militari sono immediatamente trasferiti per la loro definizione:

— dall'ufficio del pubblico ministero militare o del giudice istruttore militare all'ufficio del pubblico ministero o del giudice istruttore del tribunale penale competente per territorio;

— dal tribunale militare territoriale al tribunale penale o al pretore competente per territorio;

— dal tribunale supremo militare alla corte di appello competente per territorio.

L'autorità giudiziaria ordinaria competente a norma delle disposizioni precedenti e con rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 33, definisce il procedimento penale nelle forme ordinarie, sempre che i fatti per i quali si procede siano previsti come reati, dalla legge penale ordinaria.

Art. 42.

(Condono disciplinare)

Il Ministro dell'interno provvederà a condonare, sentite le competenti commissioni di disciplina, le sanzioni disciplinari inflitte, fino alla data 31 marzo 1977, ai funzionari e agli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza per fatti relativi ad iniziative per la costituzione di rappresentanze sindacali o per la tutela dei diritti e degli interessi del personale.

Dalla stessa data cessano i conseguenti effetti giuridici.

Sono escluse dal condono le sanzioni connesse a procedimenti penali.

Art. 43.

(Passaggio degli ufficiali nel ruolo di funzionari della Direzione generale di pubblica sicurezza)

Gli ufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che desiderino passare nel ruolo organico dei funzionari dipendenti dalla Direzione generale di pubblica sicurezza, ove siano in possesso del titolo di studio prescritto, possono, a domanda, ottenere il passaggio. La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 44.

(Disposizioni sull'uniforme, lo stemma, i fregi e gli altri segni distintivi)

Con decreto del Ministro dell'interno saranno emanate le disposizioni sull'uniforme, lo stemma, i fregi e gli altri segni distintivi anche di grado dei funzionari e degli agenti di polizia.

Fino alla emanazione del decreto previsto nel comma precedente e comunque non oltre tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli appartenenti ai ruoli organici degli ufficiali, dei sottufficiali, degli appuntati, delle guardie scelte e delle guardie del Corpo nazionale di polizia continuano ad applicarsi per quanto riguarda l'uniforme, l'uso delle stellette a cinque punte, lo stemma, i fregi e gli altri segni distintivi, le disposizioni dettate per il disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Art. 45.

(Applicazione norme del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza)

Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, se compatibili, le disposizioni contenute nel regolamento approvato con regio decreto 30 novembre 1930, numero 1629 e successive modificazioni, nonché le altre disposizioni riguardanti il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. In dette disposizioni le parole « Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » si intendono sostituite da « Corpo nazionale di polizia ».

Art. 46.

(Oneri finanziari)

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante gli stanziamenti già previsti nel bilancio dell'esercizio finanziario in corso per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Art. 47.

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.